



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### REGISTRO GENERALE N. 1491 del 31/12/2020

Determina del Responsabile N. 72 del 31/12/2020

PROPOSTA N. 1700 del 30/12/2020

**OGGETTO:** Comune di Monteprandone - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali (delibera di GR n. 1647/2019), relativa al Piano attuativo comparto edificatorio 23.26.a.

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, delle stesse;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Monteprandone con nota prot. n. n. 25435 del 06.11.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.11.2020 con protocollo n. 18935, di richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al Piano attuativo comparto edificatorio 23.26.a

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 30.12.2020, di seguito integralmente trascritto:

""""""Con nota prot. n. 25435 del 06.11.2020 il Comune di Monteprandone, in qualità di autorità precedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al piano attuativo – comparto edilizio n. 23.26.a – conforme al vigente PRG adeguato al PPAR; con mail del 17.11.2020 è stato indicato il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening semplificato ed il relativo modulo.

Con nota prot. n. 20106 del 26.11.2020, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Monteprandone ha reso disponibile il Rapporto Preliminare di Screening semplificato ed il relativo modulo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Dei sopra elencati SCA solo il CIIP ha espresso il parere prot. n. 2020025090 del 04.12.2020 con le prescrizioni di seguito riportate:

- l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti lungo via Ungaretti G. / c.da S. Donato;
- gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilati/industriali), dovranno essere condotti a cure e spese dei richiedenti presso il collettore posto lungo via Ungaretti G. / c.da S. Donato;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al comopluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la reti di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al BUR Marche n. 20 del 26.02.2010), in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Il piano attuativo di iniziativa privata è relativo al comparto edificatorio 23.26.a avente destinazione urbanistica di zona “C” di espansione residenziale nel vigente PRG adeguato al PPAR; la zona di che trattasi è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 63 “Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità” delle NTA del PRG che prevedono la necessità della predisposizione di un piano attutivo di iniziativa privata, sulla base dei seguenti dati e parametri urbanistico-edilizi:

- IT = 8000 mc/ha;
- H max= 10 ml.

Le destinazioni d'uso previste sono di tipo residenziale (D4), attrezzature socio-assistenziali (F) e nel limite del 30% delle volumetrie complessivamente previste dal piano attuativo Terziarie (D3) - a) Commercio al dettaglio, e) Pubblici esercizi per ristoro, g) studi professionali, I) artigianato di servizio.

Si rileva che lo stralcio dell'art. 63 delle NTA del vigente PRG presente nel rapporto preliminare riporta dei dati quantitativi relativi al volume massimo edificabile e alle aree a standard necessarie non previsti dallo stesso; si precisa che l'unico dato di riferimento da considerare per l'attuazione delle previsioni della zona “C” in argomento è l'indice di edificabilità territoriale come sopra riportato.

Dagli elaborati di progetto riportati nel rapporto preliminare e da quelli inviati tramite mail del 30.01.2020 da parte del Comune di Monteprandone (Tav. 2 “Verifica superfici e verifica standard”) e come descritto alla sezione 2 “Rilevanza del piano o programma” dello stesso, si evince che il Piano attuativo, nel rispetto dei sopra riportati dati e parametri urbanistico-edilizi, interessa un'area della superficie territoriale di mq 4.570,00 nella quale è prevista la formazione di cinque lotti edificabili destinati alla realizzazione di tre villini unifamiliari ad un piano fuori terra, di un fabbricato bifamiliare a due piani fuori terra e di un fabbricato a tre piani fuori terra con piano interrato per complessivi mc 3.198.05 (inferiore a mc 3.656 massimo ammissibile - 4.570x0.8), per un totale di abitanti insediabili, calcolato attribuendo ad ogni abitante insediabile mc 120 di volume edificabile previsti dalla LR n. 34/92 e ss.mm.ii., pari a 27 (3.198.05/120).

Con riferimento agli standard urbanistici sono previsti mq 593.00 di verde pubblico e mq 80 di parcheggi pubblici, per un totale pari a mq 673.00.

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che il piano attuativo:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza;
- è conforme al vigente PRG;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano non risulta interessato dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, lettera c, fiumi e DM del 18.05.1962);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e Provinciale dei rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all’art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

## **CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Si rileva preliminarmente che il Comune di Monteprandone, con nota prot. n. 25453 del 06.11.2020, ha richiesto l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, mentre il rapporto preliminare trasmesso è stato predisposto facendo riferimento a quanto previsto dal Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del rapporto preliminare di screening ordinario; quest’ultimo contiene analisi e valutazioni comprensive anche di quelle previste dalle linee guida regionali per lo screening in forma semplificata (Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma” dello screening inviato).

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano attuativo; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

### **Sezione 1 “Informazioni generali”**

Sono state fornite le informazioni di cui alle lettere a, b, c, d, e della corrispondente sezione del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020.

### **Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”**

La rilevanza del Piano attuativo non viene ritenuta significativa in quanto le previsioni dello stesso sono state valutate nell’ambito del vigente PRG.

### **Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”**

La definizione dell’ambito d’influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “aspetti ambientali”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

E’ stata condotta la trattazione dei criteri riportati al primo punto dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento del Piano stesso.

### **Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”**

E’ stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di Piano attuativo, inserendo i seguenti elementi:

- definizione dell’ambito territoriale: è stato analizzato l’ambito territoriale di riferimento inteso come l’area in cui il Piano esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione;
- caratterizzazione dello stato dell’ambiente: l’attuazione del Piano direttamente, indirettamente o cumulativamente, non viene ritenuta in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell’ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico;
- individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali: sono state analizzate le emergenze e le criticità ambientali pertinenti il Piano mediante la valutazione delle possibili interazioni della stessa rispetto agli aspetti ambientali considerati.

E’ stata quindi effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano individuando le probabili relazioni “causo-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti quali biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali; tale valutazione evidenzia l’irrilevanza degli effetti sull’ambiente del Piano attuativo in argomento.

### **Sez. 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”**

Per ciascun aspetto ambientale considerato (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali) sono indicate le caratteristiche dell’effetto considerato (frequente, non frequente, diretto, indiretto, reversibile, irreversibile); sono stati altresì considerati gli effetti che possono essere generati dall’attuazione del Piano e una prima definizione delle caratteristiche degli stessi.

Sono stati quindi analizzate le possibili interazioni tra le previsioni del Piano e l’aspetto gestionale (energia, rifiuti, mobilità, economia).

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che le azioni del Piano non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema

ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il Piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visto il parere espresso dalla CIIP si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano attuativo di cui in oggetto.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano attuativo – comparto edilizio n. 23.26.a – conforme al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Monteprandone, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano attuativo dovrà conformarsi al parere espresso dalla CIIP con nota prot. n. 2020025090 del 04.12.2020;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "....."

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90;

## **D E T E R M I N A**

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano attuativo – comparto edilizio n. 23.26.a – conforme al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Monteprandone, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano attuativo dovrà conformarsi al parere espresso dalla CIIP con nota prot. n. 2020025090 del 04.12.2020;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G)di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore IV  
Pianificazione Territoriale  
(Ing. Antonino Colapinto)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 31/12/2020

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO